

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9030 del 06/04/2017

Acquisto di più unità immobiliari destinate a costituire unica abitazione - Benefici per l'acquisto della prima casa - Applicabilità - Condizioni.

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, conv. nella l. n. 118 del 1985, possono essere riconosciuti anche in caso di acquisto contemporaneo di più unità immobiliari destinate a costituire un'unica unità abitativa, purchè l'acquirente abbia proceduto alla effettiva unificazione degli immobili entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto e l'alloggio così realizzato rientri, per superficie, numero di vani ed altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della l. n. 408 del 1949, nella tipologia degli immobili non di lusso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9030 del 06/04/2017